

REGOLAMENTO STATUTARIO

CSV NAPOLI ETS

(Approvato in assemblea dei soci del 20 dicembre 2022 - Delibera 04 del 20/12/2022)

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento (d'ora in poi "Regolamento" o "Regolamento Statutario") attua lo Statuto di CSV Napoli ETS, di cui disciplina il funzionamento, in conformità alle regole e ai principi statutari.
2. Il Regolamento approvato dall'Assemblea, può essere modificato nelle forme e con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

SOCI

Art. 2 – Richiesta di iscrizione come associato

1. I Soci di CSV Napoli quelli risultano dal Libro soci. Le delibere di ammissione, decadenza e/o esclusione dei Soci sono efficaci dal momento stesso della loro adozione.
2. La domanda di adesione, redatta impiegando il modello reso disponibile da CSV Napoli e sottoscritta dal rappresentante legale dell'aspirante Socio, deve essere inoltrata a CSV Napoli (mediante PEC all'indirizzo csvnapoli@pec.it oppure con consegna al protocollo) unitamente a:
 - a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo;
 - b) copia dell'iscrizione al RUNTS;
 - c) dichiarazione del rappresentante legale alla data della richiesta di adesione attestante il permanere dei requisiti di cui alla precedente lettera b) nonché l'assenza di provvedimenti di cancellazione in corso oppure la presenza di ricorsi contro di essi.
 - d) copia della delibera dell'organo statutariamente competente con la quale si richiede l'adesione, dichiarando di conoscere e condividere lo Statuto ed il Regolamento Statutario di CSV Napoli e di assumere tutti gli obblighi derivanti dalla qualifica di Socio previsti nello Statuto e nei regolamenti di CSV Napoli.
 - e) elenco delle cariche sociali e delle eventuali articolazioni organizzative;
 - f) indirizzi di posta elettronica di cui uno PEC al quale si intendono ricevere le comunicazioni sociali;
 - g) elenco degli associati al momento della richiesta di adesione.
3. A decorrere dalla piena operatività del RUNTS, il CSV Napoli non richiederà i documenti di cui al comma 2 accessibili sulla piattaforma telematica.
4. Il Socio trasmette annualmente (se non disponibili tramite RUNTS) a CSV Napoli entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo:
 - a) copia del bilancio consuntivo e del rendiconto trasmessi all'organismo di controllo approvati dagli organismi statutariamente competenti, relativi all'anno precedente;
 - b) copia del programma di attività annuale e della relazione sull'attività annuale;
 - c) copia del bilancio sociale relativo all'anno precedente, se redatto;
 - d) aggiornamento dell'elenco dei loro associati;
5. Nel caso in cui un Socio si trovi in condizioni di difficoltà nel rispondere a tali adempimenti annuali entro la scadenza indicata, ne dà comunicazione motivata a CSV Napoli al fine di concordare la temporanea sospensione dei termini. Sono comunque garantiti i termini della normativa civilistica applicabile.
6. Il Socio aggiorna tempestivamente CSV Napoli su tutte le modificazioni delle circostanze di cui ai punti precedenti.
7. Nel caso in cui un Socio non ottemperi agli obblighi previsti nello Statuto e nel Regolamento di CSV Napoli secondo i tempi o le modalità indicati in essi o nelle specifiche delibere degli organi sociali, CSV Napoli invia richiesta di chiarimenti. Salvo diversa indicazione da parte del Consiglio Direttivo, il Presidente, trascorsi inutilmente 30 giorni dalla comunicazione, invia comunicazione al Socio interessato tramite PEC con cui gli intima di adempiere agli obblighi suddetti. Decorsi ulteriori 60 giorni, dalla data della comunicazione del Presidente, senza che si sia verificato l'esatto adempimento da parte del Socio o in caso di spiegazioni insufficienti, il Presidente sottopone la questione al primo Consiglio Direttivo affinché esso, nelle forme, tempi e modalità ritenute adeguate dal Consiglio Direttivo medesimo, valuti la situazione per proporre all'Assemblea la decadenza del Socio. Il Presidente pone la proposta di delibera all'ordine del giorno della prima Assemblea utile.

Art. 3 – Quota sociale

1. Ogni Socio è tenuto a versare, entro il 31 marzo di ogni anno, l'ammontare della quota sociale per l'anno in corso.
2. Entro il 31 dicembre dell'anno precedente CSV Napoli invia ai soci una comunicazione con la quale ricorda l'adempimento, indicando le modalità previste per la dichiarazione richiesta.
3. Nel caso in cui a CSV Napoli ETS non pervenga nei tempi stabiliti la comunicazione e trascorsi 30 giorni da formale sollecito, il Tesoriere può chiedere al Consiglio Direttivo di deliberare in merito.
4. La quota sociale è stabilita dall'Assemblea.

Art. 4 - Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli amministratori

1. Coloro che assumono cariche sociali negli Organi sociali di CSV Napoli, devono essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza.
2. Per requisiti di **onorabilità** si intende: a) una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione a pena detentiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria oppure alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
3. Per requisiti di **professionalità**, il candidato deve aver maturato una esperienza almeno triennale come amministratore di un ente del Terzo settore o, comunque, un ente senza fine di lucro, oppure aver maturato una esperienza almeno triennale in ruolo direttivo in un ente del Terzo settore o, comunque, un ente senza fine di lucro.
4. Per requisiti di **incompatibilità**, il candidato non può essere lavoratore, a qualsiasi titolo, del CSV, di enti ai quali il CSV partecipa o sottoposti alla direzione, controllo e coordinamento del CSV; il candidato non può essere membro dell'organo di amministrazione di un altro CSV;
5. Per requisiti di **indipendenza**, il candidato non deve avere avuto, nel biennio precedente alla candidatura, rapporti di natura patrimoniale con il CSV Napoli ETS, né essere stato nel biennio precedente membro di uno degli organi di controllo sui CSV, né essere stato amministratore o dirigente di enti che abbiano finanziato, direttamente o indirettamente, l'attività del CSV. Il candidato, inoltre, non deve aver rivestito incarichi di natura politica o istituzionale nel biennio precedente alla candidatura.
6. I requisiti di cui al comma precedente, devono essere autocertificati nel momento della candidatura a ricoprire la carica sociale e rinnovati annualmente mediante presentazione di un'autocertificazione su modelli resi disponibili da CSV Napoli ETS.
7. Non possono in ogni caso ricoprire l'incarico di presidente dell'organo di amministrazione:
 - a) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
 - b) coloro che hanno incarichi in consigli di amministrazione, il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - c) coloro che hanno incarichi in parlamentari nazionali ed europei;
 - d) coloro che hanno incarichi/ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici;

Art. 5 – Assemblee: funzionamento, modalità di convocazione, voto

1. La rappresentanza in Assemblea di ciascun Socio è espressa attraverso il proprio rappresentante legale o suo delegato;
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente di CSV Napoli mediante comunicazione da inviarsi ai Soci almeno 10 giorni prima della data di convocazione comprendente gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo di svolgimento, l'ora di inizio e le modalità di accreditamento dei rappresentanti dei Soci.
3. Per motivi di particolare urgenza ed in accordo con il Consiglio Direttivo, il Presidente può convocare l'Assemblea mediante comunicazione ai Soci da inviarsi almeno 5 giorni prima della data di convocazione; in tal caso, la documentazione dovrà essere messa a disposizione dei Soci a partire dal secondo giorno successivo all'invio della comunicazione.
4. La determinazione dell'ordine del giorno compete al Presidente, sentito il Consiglio Direttivo. Per motivi di particolare urgenza, il Presidente può integrare l'ordine del giorno con comunicazione da inviare ai Soci almeno 5 giorni prima della data di convocazione. In caso di eccezionale necessità ed urgenza, l'Assemblea, su decisione dei tre quinti dei presenti e comunque della maggioranza degli aventi diritto, può acquisire nuovi argomenti all'ordine del giorno. Fatta salva diversa determinazione da parte dello Statuto o del Regolamento di CSV Napoli, la documentazione relativa ai punti ed alle materie all'ordine del giorno deve essere messa a disposizione dei Soci almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea, nel corso della seduta e per esigenze di funzionalità, può trattare i punti all'ordine del giorno in sequenza diversa da quella fissata al momento della convocazione. Inoltre, con il consenso dell'Assemblea medesima, può disporre che alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione. Ogni Socio può far pervenire al Presidente proposte motivate con lo scopo di far inserire un determinato argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea di CSV Napoli.
5. Ogni partecipante all'Assemblea non potrà comunque ricevere più di due deleghe; in caso ricevesse un numero maggiore di deleghe saranno efficaci solo le prime due valide ricevute da CSV Napoli in ordine di tempo.
6. Ogni rappresentante dei Soci deve possedere, durante tutta la durata dell'Assemblea, un valido documento utile al suo riconoscimento.
7. Il Presidente di CSV Napoli ETS presiede l'Assemblea; in caso di assenza, presiedono nell'ordine il Vice Presidente vicario, il Vice Presidente o il consigliere più anziano. La prima riunione è presieduta dal consigliere più anziano.
8. Sono invitati a presenziare all'Assemblea tutti i componenti degli organi sociali di CSV Napoli.
9. Il Presidente, anche su impulso del Consiglio Direttivo, può invitare all'assemblea dipendenti, collaboratori di CSV Napoli nonché personale tecnico, il cui contributo sia considerato utile ai lavori assembleari relazione agli argomenti trattati.
10. Il Presidente modera gli interventi al fine di garantire la partecipazione effettiva di tutti i soci. Nella conduzione dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea adotta ogni provvedimento opportuno a garantirne il corretto e funzionale svolgimento.
11. Le riunioni dell'Assemblea, possono svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. In tal caso, devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.
12. Di regola le riunioni dell'Assemblea sono videoregistrate al fine di poterne fruire successivamente per un periodo utile all'approvazione del verbale. Ogni consigliere può chiedere l'interruzione della registrazione per validi motivi sui quali dovrà esprimersi l'adunanza, che decide a maggioranza di voti.
13. Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, è approvato nella successiva Assemblea se non approvato preventivamente nella stessa Assemblea ed è reso disponibile nell'Area riservata e tenuto nell'apposito registro.
14. Le delibere approvate, se non disposto diversamente, sono immediatamente esecutive tranne quelle in cui l'efficacia venga differita; vengono inserite nell'Area riservata di CSV Napoli.
15. Ogni delibera assembleare, intesa come dichiarazione di volontà compiuta dell'Assemblea, può essere invalidata se risultante condizionata da gravi vizi rispetto a quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento. È fatta salva la facoltà di adire il magistrato competente a norma di legge. L'impugnazione può essere esercitata da uno o più Soci, mediante ricorso scritto al Presidente e al Collegio dei Garanti entro 30

giorni dall'approvazione del verbale. Sull'impugnazione decide a maggioranza dei suoi componenti il Collegio dei Garanti che è tenuto a pronunciarsi nel merito non oltre 60 giorni. L'impugnazione non sospende l'esecuzione, finché non interviene la decisione.

16. Delle riunioni di Assemblea è redatto verbale che deve riportare:
 - a) il nome dei presenti e dei deleganti;
 - b) gli argomenti in discussione;
 - c) le proposte messe in votazione;
 - d) le dichiarazioni di cui i rappresentanti chiedessero la stesura per esteso;
 - e) l'esito delle votazioni;
 - f) le delibere prese.
17. Il Direttore di CSV Napoli funge normalmente da Segretario dell'Assemblea.

Art. 6 - Maggioranza delle ODV

1. In ciascuna assemblea la maggioranza di voti è attribuita alle organizzazioni di volontariato;
2. Qualora il numero di voti esprimibili dagli associati in possesso della qualifica di ODV, risultanti al momento della convocazione dell'Assemblea, inferiore alla maggioranza assoluta dei voti totali esprimibili dagli associati in possesso di una qualifica diversa, il voto di ciascuna ODV è ponderato in modo tale che il complesso dei voti attribuiti alle ODV sia tale da assicurare loro la maggioranza assoluta dei voti in assemblea.
3. Qualora il numero di voti esprimibili dagli associati in possesso della qualifica di organizzazione di volontariato, risultanti al momento della convocazione dell'Assemblea, sia superiore o uguale alla maggioranza assoluta dei voti totali esprimibili dagli associati in possesso di una qualifica diversa, non si procede ad alcuna ponderazione.
4. Il valore ponderato di ciascun ente socio del CSV Napoli, viene calcolato e indicato nella lettera di convocazione di ciascuna assemblea.

Art. 7 - Elezione degli Organi sociali

1. Il Presidente, almeno 60 giorni prima della scadenza del Consiglio Direttivo e degli altri Organi sociali, chiede agli associati la formulazione delle candidature, indicando i requisiti che queste devono avere ai sensi dello Statuto e del presente Regolamento.
Nel caso di elezioni anticipate o di scioglimento dell'Organo si convoca direttamente l'Assemblea secondo le norme previste dallo Statuto (Art.6. comma 4)
2. Le candidature, con il curriculum vitae, i dati anagrafici e di residenza, il codice fiscale e i recapiti per le comunicazioni, dovranno pervenire mediante comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'associato. Alla suddetta comunicazione dovrà essere allegata anche una autocertificazione del candidato, attestante l'accettazione della candidatura, il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento e l'impegno a comunicare quelle eventualmente sopravvenute dopo l'elezione.
3. Ciascun associato potrà esprimere una sola candidatura per ciascun organo sociale.
4. Una persona può essere candidata per una sola carica sociale.
5. La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato. Nella stessa assemblea si delibera:
 - in merito al numero di soci che andranno a comporre gli Organi sociali, nei limiti di quanto previsto dallo statuto;
 - in merito alla scadenza per la presentazione delle candidature;
 - in merito alla data di elezione degli Organi sociali.
6. La Commissione è composta da tre membri eletti fra i soci ed ha il compito di:
 - a) nominare fra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario;
 - b) accertare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità per l'elezione del Consiglio;
 - c) redigere la lista di nominativi (di seguito "proposta unica") per la carica di membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Garanti;
 - d) accertare l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;
 - e) accertare la regolarità delle deleghe;
 - f) curare le operazioni di voto e redigere verbale delle operazioni stesse.
7. Nella proposta unica sono riportati il nome del socio e l'ente rappresentato.

8. I soci potranno presentare alla Commissione Elettorale le proprie proposte di candidature nei termini stabiliti dall'Assemblea. La proposta unica, predisposta dalla Commissione Elettorale è trasmessa al Presidente, almeno 20 giorni prima della data dell'Assemblea elettiva e sarà allegata all'avviso di convocazione.
9. La proposta unica predisposta dalla Commissione Elettorale è vincolante ed ogni socio avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza solo per soci presenti nella stessa. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti.
10. La votazione avviene a scrutinio segreto.
11. Risulteranno eletti i soci che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il socio più anziano. Sarà data evidenza della votazione mediante pubblicità sui canali istituzionali del Centro
12. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo saranno dichiarate nulle. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di soci, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 gg dalla votazione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.
13. I componenti della Commissione Elettorale, in considerazione delle funzioni cui sono chiamati a svolgere non possono candidarsi.
14. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

Art. 8 - Funzionamento del Consiglio Direttivo - Surroga dei consiglieri del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l'anno, la convocazione del Consiglio Direttivo avviene di norma a mezzo e-mail da inviarsi sette giorni prima della data della riunione. Nella convocazione deve essere indicato anche l'Ordine del giorno.
2. Si riunisce, altresì, ogni volta che il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritengano necessario. In quest'ultimo caso, la richiesta è indirizzata al Presidente che provvede a dare riscontro, comunicando (entro 7 giorni) la data il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.
3. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche tramite convocazione telefonica, seguita da e-mail almeno ventiquattro ore prima dell'orario fissato per la convocazione;
4. Il Consiglio Direttivo delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.
5. In caso di recesso, esclusione o decadenza di uno dei membri del Consiglio Direttivo, subentra il primo socio risultato non eletto alle ultime elezioni dell'Organo. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, l'Assemblea eleggerà un nuovo Consigliere.
6. Il Consiglio resta in carica fino a quando la metà più uno dei suoi consiglieri resta in carica.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo, possono svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. In tal caso, devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.
8. Di regola le riunioni del Consiglio Direttivo sono videoregistrate al fine di poterne fruire successivamente per un periodo utile all'approvazione del verbale. Ogni consigliere può chiedere l'interruzione della registrazione per validi motivi sui quali dovrà esprimersi l'adunanza, che decide a maggioranza di voti.
9. Nelle riunioni del Consiglio Direttivo, il Direttore assume funzione di verbalizzante.

Art. 9 - Esame dei libri sociali e della documentazione relativa alla gestione

1. L'Associazione tiene, presso la propria sede il libro dei *soci*, il registro dei volontari il libro delle adunanze e con le deliberazioni dell'*Assemblea*; i libri delle adunanze con le deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Garanti.
2. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali di cui al precedente comma previa richiesta scritta al Presidente, a proprie spese.
3. La richiesta va inoltrata esclusivamente via PEC all'indirizzo csvnapoli@pec.it
4. Il CSV darà riscontro entro 7 gg. dal ricevimento della PEC.

Art. 10 - Norme sul coinvolgimento di tutti gli associati

1. L'Associazione garantisce, al fine di favorire la partecipazione attiva e consapevole, nonché l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione di CSV Napoli ETS nonché di assicurare il pieno esercizio dei diritti degli associati e dei membri degli Organi sociali e degli altri stakeholder interni, il diritto di ricevere e, in ogni caso, avere accesso agli atti ed alle informazioni rilevanti.
2. Si impegna, inoltre, a coinvolgere tramite forme di rilevazione periodica (anche suddivisa per ambito territoriale, dimensioni, ambito di attività di interesse generale) tutti i soci, al fine di impostare più efficacemente la programmazione e l'attività di CSV Napoli ETS.

Art. 11 - Altri regolamenti

1. Il Consiglio Direttivo redige di concerto con il Direttore ed approva ulteriori regolamenti amministrativi e gestionali per il buon funzionamento dell'Associazione e delle aree operative (Art. 7, c. 8 lettera L dello Statuto).